



Messaggio Municipale n. 2681
Regolamento dell'aiuto sociale comunale

Gentile signora Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

attraverso questo Messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale, per esame e approvazione, il nuovo Regolamento dell'aiuto sociale comunale.

Premessa

L'attuale Regolamento dell'aiuto sociale comunale è entrato in vigore dal 1. gennaio 1999.

Come si legge nel Messaggio 1653 del 24 febbraio 1999, *“con questo aiuto il Comune non intende sostituirsi allo Stato od agli Enti preposti nel campo sociale, bensì integrarli con una prestazione comunale così da offrire una complementarietà per sopperire alle situazioni di bisogno”*. Lo scopo delle nuove misure adottate era di *“proporre una nuova forma d'aiuto sostitutiva”* a quelle che erano in vigore in precedenza introducendo anche la possibilità di *“effettuare delle valutazioni individualizzate tramite analisi e valutazione della situazione finanziaria, per dare risposte più consone alle diverse e disparate esigenze”*.

Nel 2010 erano state apportate delle modifiche al Regolamento a seguito della presentazione di alcune mozioni.

Ora, a distanza di oltre 25 anni dalla prima entrata in vigore, si ritiene necessario rivedere il documento per adeguare termini e modalità di accesso al fine di rispondere meglio alle necessità della nostra popolazione.

Nel 2023 il Cantone ha presentato il “Rapporto sociale: statistica sulla povertà in Ticino” che ha analizzato la tematica da un punto di vista statistico, includendo anche i dati fiscali, anonimizzati e in parte aggregati, con una metodologia innovativa. L'intenzione del Consiglio di Stato è di aggiornare regolarmente questo documento. Parte dei dati proposti sono poi ripresi puntualmente nell'Annuario statistico. Secondo tale Rapporto vi sono diverse economie domestiche che vivono in situazioni finanziarie precarie. La povertà in termini monetari può essere studiata con due diversi approcci: l'approccio assoluto e l'approccio relativo. Il primo fa riferimento a una soglia assoluta corrispondente al minimo vitale sociale (definita “soglia di povertà”); il secondo fa invece riferimento a una soglia relativa (definita “soglia di rischio di povertà”), il cui valore dipende dalla distribuzione del reddito disponibile-equivalente all'interno della popolazione. Nel 2021 (redditi del 2020), in Ticino il tasso di povertà assoluta ammontava all'11.9% (contro l'8.7% in Svizzera): ciò significa che poco più di un decimo delle persone vive in un'economia domestica con un reddito disponibile inferiore alla soglia di povertà. Mentre, applicando l'approccio relativo (considerando, cioè, il tasso di rischio di povertà) risulta che in Ticino quasi un quarto della popolazione (il 23.3% contro il 14.6% in Svizzera) vive in un'economia domestica con un reddito disponibile-equivalente inferiore alla soglia di rischio di povertà.

Il tasso di deprivazione materiale e sociale (un altro indicatore utilizzato per stimare il livello di povertà) si attesta in Ticino al 9.6% (a livello nazionale al 5.2%). Questa si caratterizza per la presenza di condizioni di difficoltà economiche intese come mancanze in determinati ambiti

della vita quotidiana. Le problematiche più ricorrenti a livello ticinese sono: l'impossibilità di affrontare una spesa imprevista di CHF 2'500 entro un mese (che tocca il 29.5% della popolazione); l'impossibilità di sostituire mobili usurati (27.8%) e non avere i mezzi finanziari per pagare fatture in tempo (14%). Altro dato allarmante risultante dalla statistica è quello legato al debito che in Ticino colpisce il 58% delle economie domestiche. Questo non significa necessariamente avere difficoltà finanziarie perché i debiti possono differire a seconda del tipo, dell'entità, delle circostanze e dei motivi che inducono le persone a contrarli. A destare apprensione è il constatare che il tipo di debito più frequente, dopo il leasing per l'automobile, è quello degli arretrati di pagamento (tra le principali voci figurano le imposte e i premi dell'assicurazione malattia).

La necessità di rivedere il Regolamento nasce dall'esperienza fatta in questi anni dal Servizio sociale attivo sul territorio di Massagno. È stato possibile confrontarsi con la realtà del nostro territorio e in particolare con i bisogni della popolazione. Nelle valutazioni relative al presente progetto, va considerata la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) del 1. gennaio 2003, il cui scopo è di garantire il minimo vitale a tutte le economie domestiche evitando, per quanto possibile, il ricorso alle prestazioni assistenziali.

Nel nuovo Regolamento si è inteso introdurre la possibilità di riconoscere contributi economici a favore di bambini e adolescenti residenti a Massagno, al fine di agevolarne la partecipazione a soggiorni, colonie e corsi estivi, nonché ad attività promosse da società sportive e culturali. Tale scelta nasce dalla consapevolezza dell'importanza che lo sport e la cultura rivestono nello sviluppo dei giovani: promuovono il benessere psico-fisico, favoriscono l'integrazione delle persone di origine straniera e contribuiscono alla prevenzione di fenomeni sociali problematici, quali il vandalismo, il consumo precoce di alcol e l'emarginazione.

In particolare, con riferimento alla partecipazione a colonie e corsi estivi, l'obiettivo è quello di offrire ai giovani delle valide opportunità di impiego del tempo libero durante le vacanze estive, attraverso esperienze arricchenti e formative, utili sia per la crescita personale sia per il loro futuro.

Il Comune di Massagno è già attivamente impegnato in questo ambito, mettendo a disposizione infrastrutture sportive moderne, come la palestra del Centro scolastico Nosedo, e, proprio in questi mesi, intervenendo sul Centro sportivo Valgersa. Le società sportive svolgono infatti un ruolo essenziale nella vita sociale del Comune, e appare pertanto fondamentale incentivare la partecipazione giovanile anche attraverso forme di sostegno economico, come il riconoscimento delle tasse di iscrizione.

Allo stesso modo, la cultura rappresenta un elemento centrale nella formazione dei giovani: per questo motivo, si intende promuovere il loro accesso alle numerose associazioni culturali attive sul territorio.

In ottica futura è chiaro che i giovani di oggi saranno gli anziani di domani; non a caso nel documento presentato dal Dipartimento della Sanità e della Socialità denominato "Pianificazione integrata LANZ-LACD 2021-2030" viene proposto il concetto di invecchiamento sano, secondo quanto previsto dall'OMS, ossia *"lo sviluppo e il mantenimento dell'abilità funzionale che consente il benessere in età avanzata. L'abilità funzionale è determinata dalla capacità intrinseca di un individuo (cioè, le capacità fisiche e mentali di un individuo), l'ambiente in cui vive (inteso nel senso più ampio e comprendente aspetti fisici, sociali e politici) e le interazioni tra loro"*. Si tratta di un principio molto importante perché nella nostra società l'aspettativa di vita è più alta rispetto al passato grazie a diversi fattori (medicina, igiene, cibo, assenza di guerre, eccetera) ma il passo da compiere è sicuramente quello di mettere le basi per migliorarla ulteriormente. Il raggiungimento di questo obiettivo è fattibile unicamente se vi è un lavoro su più generazioni e tenuto conto che l'invecchiamento sano è il risultato di una "vita sana", risulta importante lavorare e investire sui giovani cercando di fare tutto il possibile per garantire loro le migliori condizioni (stile di vita, lotta alla sedentarietà, cura del corpo e della mente, ecc.).

Nuovo Regolamento dell'aiuto sociale

Qui di seguito viene proposto il nuovo Regolamento affiancando, laddove presente, il testo del precedente.

Vecchio articolo	Nuovo articolo
Articolo 1 Scopo Il Comune di Massagno intende aiutare i propri cittadini che si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria momentanea, tramite aiuto finalizzato. Allo scopo ogni anno, nel preventivo del Comune, sarà incluso l'importo destinato all'aiuto sociale.	Articolo 1 Scopo ¹ Il Comune di Massagno intende aiutare in modo puntuale le persone che si trovano in una situazione di momentaneo bisogno. ² Allo scopo ogni anno, nel preventivo del Comune, sarà inserito l'importo destinato all'aiuto sociale.

Commento

Il nuovo articolo riprende parzialmente la precedente dicitura. Rimane chiaramente espresso lo scopo del Regolamento "*aiutare le persone in modo puntuale*" ma viene ulteriormente precisato che le misure hanno un carattere temporaneo. L'idea centrale del Regolamento è un aiuto mirato alle persone che si trovano in uno stato momentaneo di necessità.

Anche nel nuovo testo viene inserita l'indicazione che l'importo destinato all'aiuto sociale sarà stabilito in sede di preventivo. A titolo informativo fino al 2024 è sempre stata inserita la spesa di CHF 100'000 (CHF 75'000 nel 2025) e a Consuntivo sono state contabilizzate le seguenti spese:

Anno	Consuntivo di spesa (CHF)
2024	41'529.40
2023	18'922.85
2022	64'118.40
2021	67'971.05
2020	35'463.75
2019	51'177.65

Si indica, inoltre, che prima del 2023 le cifre indicate tenevano anche conto delle retribuzioni per impieghi temporanei puntuali che nel frattempo sono stati assorbiti, in parte, nell'organico regolare. Nel contesto dell'aiuto sociale, si rileva che il 2024 ha segnato un cambio di passo determinato da un approccio più vicino ai bisogni della cittadinanza.

Vecchio articolo	Nuovo articolo
Articolo 5 Casistica Sono previsti aiuti per la copertura degli oneri gravosi, quali: a) affitto e /o spese accessorie, b) beni di prima necessità, c) arredamento essenziale, d) spese di cura e malattia, e) cure dentarie e protesi, f) occhiali apparecchi acustici g) installazione telefono di soccorso, h) aiuti alla maternità e all'infanzia i) aiuti temporanei o particolari per il reinserimento nel mondo del lavoro o per sanare una situazione di bisogno.	Articolo 2 Campo di applicazione ¹ Le prestazioni comunali sono destinate a coprire bisogni puntuali e si compongono in particolare di contributi per le seguenti spese: a) arredamento essenziale; b) beni di prima necessità; c) prestazioni di cura, comprese le cure dentarie; d) attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico fino all'anno di compimento dei 18 anni; e) partecipazione di bambini e adolescenti, fino all'anno in cui compiono il 18esimo anno di età, a soggiorni, colonie e corsi estivi, società sportive e culturali;

E' istituita la possibilità di mettere a disposizione fino a 3 posti per stage o programmi occupazionali, con l'assegnazione di un importo annuo iscritto a preventivo del Comune. Le condizioni d'impiego sono subordinate alle seguenti normative: - il contratto di lavoro è di durata limitata (incarico art. 3 ROD); - l'attività lavorativa si svolge nei servizi comunali; - l'impiego ha scopo sociale, ovvero è rivolto a disoccupati di lunga durata, persone in assistenza, giovani al primo impiego, reinserimento professionale e apprendimento di professione; - per questa misura non viene applicato il periodo di attesa per residenza previsto dall'art. 2.	f) spese per servizi funerari e sepolture; g) eventi straordinari o altri bisogni. ²Le prestazioni comunali sono di regola escluse se l'oggetto o il fornitore del servizio si trova o ha sede o domicilio all'estero. ³Oltre alle prestazioni di cui al cpv. 1 il Comune attiva, nel limite del possibile, misure di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.
---	---

Commento

Il nuovo articolo riprende quanto proposto da altri regolamenti sulle prestazioni sociali in ambito comunale. La maggior parte delle lettere in esso indicate sono riprese e dettagliate dall'articolo 8 in avanti.

Un aspetto importante, già citato in introduzione, è la possibilità del riconoscimento di prestazioni per la partecipazione di bambini e adolescenti fino ai 18 anni (anno in cui compiono il 18esimo anno di età) a soggiorni, colonie e corsi estivi, società sportive e culturali. Con questa proposta si vuole favorire l'integrazione sociale e culturale dei giovani di Massagno permettendo a tutti di partecipare a momenti di aggregazione oppure semplicemente a società sportive e culturali.

Da ultimo si è voluto confermare il ruolo del Comune come datore di lavoro che "attiva" giovani e meno giovani nel mondo del lavoro. Poter annoverare il Comune tra i propri datori di lavoro, anche se per un periodo di tempo limitato, facilita la possibilità di trovare un nuovo impiego. Inoltre, permette alle persone di riattivarsi e ritrovare la routine quotidiana, persa magari durante il periodo della disoccupazione oppure dell'assistenza. Volutamente non si è inserito un numero massimo di posti per stage o per programmi occupazionali, in parte per permettere una maggiore flessibilità a seconda delle necessità puntuali, ma anche per rispettare i costi fissati a preventivo.

Si precisa inoltre che per alcune misure, come ad esempio le attività di utilità pubblica (AUP), l'incentivo versato dal Comune viene poi compensato dal Cantone.

Al 31 dicembre 2024, secondo i dati forniti dal Cantone, erano presenti 19 misure, di cui 4 nell'Amministrazione comunale e i restanti in altri Enti pubblici.

Vecchio articolo	Nuovo articolo
Articolo 2 Beneficiari Beneficiarie sono le persone in difficoltà finanziarie, residenti nel Comune da almeno 3 anni, che non possono ottenere l'aiuto assistenziale cantonale o altri aiuti, oppure quando gli stessi non sono sufficienti o riconosciuti. Il beneficiario deve adoperarsi per migliorare la propria situazione economica, rispettivamente il suo comportamento non deve essere causa del disagio. § Possono altresì beneficiare di contributi le Associazioni ritenute meritevoli dal Municipio	Articolo 3 Beneficiari ¹Beneficiarie sono le persone in difficoltà finanziarie che non possono ottenere l'aiuto assistenziale cantonale o altri aiuti, oppure quando gli stessi non sono sufficienti o riconosciuti. ²Le prestazioni comunali di cui all'articolo 2 possono essere erogate alle persone con cittadinanza svizzera, o in possesso del permesso C, B, se domiciliate a Massagno da almeno 3 anni consecutivi e con un'eventuale interruzione complessiva inferiore ai 6 mesi.

perché operano nel territorio e prestano servizi per prevenire e combattere efficacemente le problematiche che generano ai cittadini grave disagio sociale ed economico.	³ Il beneficiario, e/o la famiglia, deve adoperarsi per migliorare la propria situazione economica.
--	--

Commento

Per l'ottenimento delle prestazioni si è mantenuta la formulazione attuale di per sé già sufficientemente efficace. Relativamente al periodo minimo di 3 anni è necessario che almeno un membro del nucleo familiare raggiunga il requisito.

Con il nuovo Regolamento si adegua il monito legato al comportamento dei beneficiari. Si vuole in particolare stimolare le persone ad attivarsi per evitare di ritrovarsi in stato di bisogno migliorando la loro situazione economica. Questo passa tramite il lavoro del Servizio sociale che non deve limitarsi ad assistere i richiedenti nella compilazione delle richieste ma è chiamato a stimolare le persone ed a intervenire nei casi in cui queste utilizzino il budget a loro disposizione in modo inopportuno.

Vecchio articolo	Nuovo articolo
	Articolo 4 Esclusione ¹Le prestazioni comunali di cui all'articolo 2 lett. a), b), c), f), e g), non vengono erogate a: a) persone in mora con il pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali e di altri tributi comunali negli ultimi 3 anni e che non presentano validi motivi di ordine finanziario; b) persone soggette a particolari disposizioni di sussidio federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, persone condannate a una pena privativa della libertà, ecc.); c) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base a una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento ad eccezione dei casi di ricongiungimento familiare autorizzati dalla Confederazione; d) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati; e) persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite normative cantonali o federali; f) persone che, pur avendone diritto, non si attivano o rinunciano senza validi motivi a prestazioni cantonali o federali; g) persone che fanno richiesta per un importo inferiore al 30% rispetto a titoli/capitali attivi al momento della richiesta; h) persone che hanno elargito o dissipato il proprio capitale negli ultimi 10 anni. ²Il Municipio può inoltre negare l'aiuto quando la richiesta è in contrasto con lo standard di vita del richiedente e/o dei suoi famigliari. ³Per l'erogazione delle prestazioni comunali di cui all'articolo 2 lett. d) ed e) non si applicano i motivi di esclusione di cui al cpv. 1.

Commento

Nel nuovo Regolamento si sono voluti precisare i motivi per i quali la prestazione comunale può essere negata.

Si richiede ai beneficiari della prestazione di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali (imposte e tasse) o di fornire validi motivi per eventuali mancati pagamenti. Si considera infatti che rateizzazioni adeguate possano consentire di versare quanto dovuto.

Si intende evitare che le prestazioni comunali vengano richieste da persone che, senza validi motivi, non si attivano per ottenere prestazioni previste dalle normative federali (come le prestazioni complementari) o cantonali (LAPS). Il Comune è disponibile a supportare i propri cittadini, ma questi devono comunque impegnarsi a migliorare la propria situazione, anche richiedendo prestazioni di livello superiore.

Il Comune non intende inoltre riconoscere contributi a persone che negli ultimi anni hanno liquidato il proprio capitale o che mantengono uno stile di vita non coerente con la loro situazione economica.

Vecchio articolo	Nuovo articolo
	Articolo 5 Unità di riferimento L'unità di riferimento è determinata sulla base degli articoli 4-4f della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) del 5 giugno 2000 e della deroga a questi ultimi stabilita dall'articolo 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS) dell'8 marzo 1971.

Commento

In questo articolo sono state definite le basi per la determinazione dell'unità di riferimento seguendo quanto previsto dalla LAPS e dalla LAS.

Vecchio articolo	Nuovo articolo
Articolo 6 Ammontare delle prestazioni Nel corso dell'anno civile potrà essere concesso un contributo annuo compreso tra un minimo di fr. 100.00 e un massimo di fr. 4'000.00 per persone sole, e tra fr. 100.00 e fr. 6'000.00 per famiglie, più fr. 1'500.00 per ogni figlio a carico.	Articolo 6 Importi massimi ¹ Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento per le prestazioni di cui all'articolo 2 lett. a), b), c) e g) sono di CHF 3'000 per unità di riferimento di una persona e di CHF 4'000.00 per due persone. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di CHF 500. ² Nel complesso dei contributi non vengono conteggiate le prestazioni di cui all'articolo 2 lett. d), e) ed f).

Commento

Vengono stabiliti gli importi massimi che potranno essere erogati alle unità di riferimento. Rispetto a quanto previsto dal precedente Regolamento, si sono adeguati i valori a quanto previsto da altri regolamenti. Sono stati introdotti dei termini di residenza per poter accedere alle prestazioni (vedi articolo 3) e ridotti gli importi massimi rispetto a quelli previsti dal precedente Regolamento per aiutare un numero maggiore di persone.

Vecchio articolo	Nuovo articolo
	Articolo 7 Casi di rigore In caso di disagio particolarmente grave e su indicazione dei Servizi sociali comunali possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse in base agli articoli che precedono.

Commento

Il Municipio ha introdotto un articolo che consente di intervenire in situazioni di particolare gravità, anche per persone che, secondo il Regolamento, non avrebbero diritto alle prestazioni. Si tratta di casi eccezionali, per i quali sarà possibile un intervento solo in situazioni di estrema necessità e per le quali i Servizi sociali avranno effettuato le dovute valutazioni e considerato le possibili soluzioni alternative.

Vecchio articolo	Nuovo articolo
	Articolo 8 Spese per le prestazioni di cura e spese dentarie ¹ La richiesta del contributo per spese dentarie deve essere preventivamente valutata dai Servizi sociali comunali previa consegna di un rapporto medico e del preventivo. ² In ogni caso le spese per la salute e dentarie possono essere riconosciute nei limiti dell'articolo 6) e se la spesa non è già coperta da altri enti pubblici o privati. ³ Per il resto, valgono le disposizioni in vigore emanate dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, nonché l'articolo 20 cpv. 1 lett. b) della Legge sull'assistenza sociale.

Commento

Le spese odontoiatriche potrebbero rappresentare un costo importante ma si rassicura il Consiglio comunale che, anche in questo caso, vi è il limite indicato dall'articolo 6.

Vecchio articolo	Nuovo articolo
	Articolo 9 Spese in ambito scolastico ed extrascolastico ¹ Il contributo può essere richiesto per i costi ai quali l'unità di riferimento deve far fronte per i giovani minorenni. I possibili beneficiari devono rispondere alle condizioni stabilite dall'articolo 3. ² Vengono considerati costi, al fine dell'ottenimento di un contributo comunale, le gite scolastiche, la settimana di scuola fuori sede, la spesa per la mensa scolastica e il doposcuola. Sono esclusi i costi per il materiale scolastico. ³ Per ogni richiedente può essere riconosciuto un importo fino a un massimo di CHF 500 per anno scolastico. ⁴ In casi particolari possono essere riconosciuti dei contributi per l'iscrizione a scuole che potrebbero giovare alla formazione di un giovane entro il limite dei CHF 1'000.

Commento

I contributi possono essere riconosciuti per spese scolastiche ed extrascolastiche, come gite e settimane fuori sede. Inoltre, è stata prevista la possibilità di contributi anche per il doposcuola e la mensa scolastica, servizi che supportano i nuclei, facilitando la conciliazione tra lavoro e vita familiare. Si è voluto inserire un limite massimo per richiedente pari a CHF 500 per anno scolastico ritenuto che saranno i Servizi sociali a fare i dovuti approfondimenti con il coinvolgimento in particolare dell'Istituto scolastico comunale. I beneficiari di queste prestazioni dovranno rispettare le condizioni stabilite dall'articolo 3.

Il capoverso 4 permette al Municipio di coprire la tassa scolastica per giovani che necessitano di un'opportunità formativa utile a consolidare il loro percorso dopo la scuola dell'obbligo. Capita che alcuni ragazzi non siano ancora pronti per affrontare un tirocinio al termine degli studi obbligatori e hanno bisogno di un ulteriore periodo di crescita. Questo passaggio può rivelarsi fondamentale per il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro o per la ripresa degli studi, per un importo massimo di CHF 1'000 per richiedente.

Vecchio articolo	Nuovo articolo
	Articolo 10 Partecipazione di bambini e adolescenti a soggiorni, colonie e corsi, società sportive e culturali ¹ Per la partecipazione di bambini e adolescenti, fino all'anno del compimento dei 18 anni, ad attività organizzate da Associazioni ed Enti con sede a Massagno o Enti pubblici cantonali, il Comune può riconoscere un contributo finanziario annuale fino a un massimo di CHF 1'000 per figlio. I possibili beneficiari devono rispondere alle condizioni stabilite dall'articolo 3. ² Il contributo può essere dimezzato del 50% qualora le attività siano organizzate da Associazioni ed Enti privati con sede fuori Comune nonostante vi sia un'offerta simile sul territorio di Massagno.

Commento

Si propone di riconoscere un contributo massimo di CHF 1'000 annuale per bambini e adolescenti che partecipano ad attività organizzate da Associazioni ed Enti di Massagno oppure che si svolgono sul territorio comunale. Anche in questo caso i beneficiari di prestazione dovranno rispettare le condizioni stabilite dall'articolo 3.

In questo modo si intende favorire la partecipazione a eventi e attività di società presenti e operanti sul territorio.

Si vuole comunque permettere ai giovani di frequentare dei corsi presso eventuali strutture pubbliche del Cantone (es. corsi di nuoto al lido di Lugano), da qui l'inserimento del cpv 2.

Vecchio articolo	Nuovo articolo
	Articolo 11 Spese per i servizi funebri e sepolture ¹ Per le spese per i servizi funebri e di sepoltura valgono le disposizioni in vigore emanate dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento nonché l'articolo 20 cpv. 1 lett. g) della Legge sull'assistenza sociale posto che il contributo comunale viene erogato fino al massimo riconosciuto a livello cantonale.

	²Sono legittimati a chiedere la prestazione comunale il coniuge superstite, gli eredi, il curatore, la direzione dell'Istituto in cui il defunto era degente o il rappresentante legale. Pari diritto è riconosciuto anche alla ditta di pompe funebri o altra persona vicina al defunto e che si occupa di organizzare le esequie. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in Istituti la procedura verrà avviata d'ufficio. ³La richiesta deve essere inoltrata entro 90 giorni dal decesso.
--	--

Commento

Si propone di allineare questa misura ai limiti riconosciuti dal Cantone che, attualmente, sono di CHF 4'600 per una cerimonia classica con funzione religiosa e di CHF 3'300 per una cerimonia semplice con rito direttamente al crematorio o sale del commiato.

Questo permette alle pompe funebri di adottare le migliori soluzioni per evitare dei costi eccessivi che non possono essere coperti dai famigliari del defunto e dal Comune.

Si determina chi può richiedere il pagamento e da ultimo si fissa un termine per l'inoltro della domanda. Nondimeno, per agevolare la trattazione delle domande, il Municipio ha adottato delle specifiche disposizioni che regolano il riconoscimento dei contributi e l'avvio della procedura di regresso.

Vecchio articolo	Nuovo articolo
	Articolo 12 Spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali ¹Il Comune può riconoscere contributi per far fronte a bisogni urgenti o eventi straordinari che incidono in modo rilevante sulla situazione economica dell'unità di riferimento e che non risultano altrimenti coperti da altri enti pubblici o privati. ²Rientrano tra questi, in particolare, situazioni che richiedono interventi puntuali per garantire condizioni abitative, sanitarie o sociali essenziali, laddove non vi siano soluzioni alternative percorribili. ³I contributi sono concessi entro i limiti previsti dall'articolo 6) previa valutazione da parte dei Servizi sociali comunali.

Commento

Tra gli eventi straordinari e altri bisogni puntuali si possono citare quali esempi spese per installazione del telesoccorso per anziani, spese accessorie, depositi di garanzia e conguagli relativi agli affitti, danni causati da eventi naturali o catastrofi, utilizzo dei necessari mezzi di soccorso, se non coperti da terzi. Inoltre, il contributo va anche inteso quale aiuto in natura in casi di particolare bisogno (es. allestimento dichiarazione imposte, raccolta e smaltimento ingombranti e simili, ecc.).

Vecchio articolo	Nuovo articolo
	Articolo 13 Assistenza tra parenti ¹Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'articolo 328 CC. ²Sarà inoltre presa in considerazione la situazione finanziaria dei parenti in linea ascendente e discendente.

Commento

Il Codice civile (art. 328) precisa che "chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza ciò essi cadessero nel bisogno". A tale scopo si è inserito questo articolo, per dotare il Comune degli strumenti per recuperare presso i parenti il contributo riconosciuto.

Vecchio articolo	Nuovo articolo
Articolo 7 Procedura di richiesta Le domande devono essere motivate e presentate al momento del bisogno ai Servizi sociali comunali. Questo servizio è autorizzato ad assumere le informazioni necessarie circa la situazione finanziaria del richiedente, i motivi della richiesta, le modalità d'utilizzo dell'aiuto. Allo scopo dev'essere compilato un apposito formulario con la cui sottoscrizione il richiedente svincola dal segreto medico, professionale e d'ufficio coloro che saranno chiamati a fornire informazioni.	Articolo 14 Domanda ¹Le domande devono essere motivate e presentate per iscritto al Municipio per il tramite dei Servizi sociali comunali. ²I Servizi sociali comunali assumono le informazioni necessarie circa la situazione finanziaria del richiedente, i motivi della richiesta e le modalità d'utilizzo dell'aiuto. ³Allo scopo dev'essere compilato un apposito formulario con la cui sottoscrizione il richiedente svincola dal segreto medico, professionale e d'ufficio coloro che saranno chiamati a fornire informazioni. ⁴Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale. Terze persone possono segnalare situazioni di particolare indigenza al Municipio che, tramite i Servizi competenti, prende contatto con l'avente diritto.

Commento

Si è voluto precisare che la domanda deve essere presentata per iscritto e che i Servizi sociali potranno chiedere ogni e qualsiasi documento per verificare il diritto alle prestazioni. Sarà allestito un apposito formulario e si precisa che la prestazione potrà essere erogata solo se presentata direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale e completa di tutti i documenti richiesti.

Vecchio articolo	Nuovo articolo
	Articolo 15 Obbligo di informazione ¹Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione è tenuto a fornire ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento. ²A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in

	genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. ³Il beneficiario è tenuto a segnalare immediatamente ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modifica, la riduzione, il rimborso o la soppressione delle prestazioni.
--	--

Commento

Importante precisare che il richiedente o il beneficiario di una prestazione è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie per determinare la sua situazione. Sarà pure importante fornire i documenti e segnalare eventuali modifiche.

Vecchio articolo	Nuovo articolo
	Articolo 16 Restituzione ¹Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite. ²Il diritto di esigere la restituzione scade dopo un anno dal momento in cui il Municipio o il Servizio delegato è venuto a conoscenza dell'indebito ma in ogni caso dopo 10 anni dal versamento della prestazione. ³La restituzione può essere condonata in tutto o in parte se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso. ⁴Nel caso in cui il beneficiario o l'unità di riferimento venisse a miglior fortuna, il Comune può richiederne la restituzione totale o parziale entro 1 anno dal momento in cui il Municipio o il Servizio delegato è venuto a conoscenza del miglioramento della situazione economica ma in ogni caso entro 10 anni dal versamento della prestazione. ⁵I coniugati e i conviventi facenti parte della stessa unità di riferimento ai sensi della LAPS sono solidamente tenuti alla restituzione.

Commento

In questo articolo sono state poste le basi per permettere al Municipio di richiedere la restituzione di eventuali prestazioni indebitamente percepite. Si è voluto inserire anche la possibilità del recupero qualora la situazione del richiedente migliorasse sensibilmente nel tempo.

Vecchio articolo	Nuovo articolo
Articolo 8 Decisione Il Municipio decide sulle richieste al più presto. Il Servizio sociale comunale, è incaricato di istruire le pratiche e di allestire un preavviso. Nei casi urgenti, il Servizio è autorizzato a concedere aiuti fino all'importo di Fr. 500.--, che farà successivamente ratificare dal Municipio.	Articolo 17 Decisione ¹Le richieste per prestazioni di cui all'articolo 2 sono decise dai Servizi sociali comunali fino a un importo di CHF 1'000. ²Per importi superiori la decisione è di competenza del Municipio.

Commento

In questo articolo si precisano le competenze decisionali. Per agevolare il riconoscimento dei contributi viene assegnata una delega decisionale ai Servizi sociali fino a un importo di CHF 1'000. Tutti gli altri casi dovranno essere sottoposti per approvazione al Municipio.

Vecchio articolo	Nuovo articolo
Articolo 9 Cessione delle prestazioni Il beneficiario cede al Comune tutte le altre prestazioni per le quali sono stati anticipati contributi con l'aiuto sociale comunale.	Articolo 18 Cessione delle prestazioni Il beneficiario cede al Comune, sino a concorrenza dell'importo anticipato secondo il presente Regolamento, tutte le prestazioni successivamente ottenute per lo stesso titolo.

Nessun commento

Vecchio articolo	Nuovo articolo
	Articolo 19 Applicazione ¹Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento ed emana le eventuali disposizioni esecutive. ²Nel caso di delega decisionale a un Servizio dell'amministrazione contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione. ³Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2012.

Commento

Il Municipio adotterà eventuali Ordinanze municipali o disposizioni necessarie per l'applicazione del presente Regolamento soprattutto per chiarire aspetti legati alla procedura da seguire oppure alla documentazione da presentare.

Si precisano inoltre le possibilità concesse ai richiedenti di far valere eventuali reclami contro le decisioni dei Servizi e ricorsi contro le decisioni del Municipio.

	Articolo 20 Abrogazione ¹Il presente Regolamento abroga il Regolamento aiuto sociale del 1. gennaio 1999 e adeguamento del 2010 e ogni disposizione incompatibile o contraria. ²Sono riservate le disposizioni di Leggi federali e cantonali.
--	---

Nessun commento.

Articolo 10 Entrata in vigore e durata L'entrata in vigore del presente regolamento è fissata al 1° gennaio 1999. Il regolamento avrà durata fintanto che il Consiglio comunale stanzerà il credito necessario per il finanziamento dell'aiuto sociale nell'ambito dei conti preventivi.	Articolo 21 Entrata in vigore Il Municipio fissa l'entrata in vigore del presente Regolamento dopo l'approvazione della Sezione degli Enti locali.
---	---

Nessun commento.

Aspetti finanziari

Richiamato il commento all'articolo 1, sebbene il nuovo Regolamento introduca ulteriori forme di supporto, in considerazione delle aumentate difficoltà del contesto attuale, si ritiene che con l'importo di CHF 75'000/100'000, da anni allocato a Preventivo, si possa far fronte alle esigenze attuali senza ulteriori impatti sulla situazione finanziaria del Comune.

Nondimeno, il cpv. 2 all'articolo 1 permette al Municipio di decidere annualmente la somma da destinare all'aiuto sociale, quindi, a dipendenza dell'evoluzione delle finanze comunali e dei bisogni, potranno essere apportati degli aggiustamenti negli anni.

Conclusione

L'obiettivo del Regolamento è di adeguarsi alle mutate condizioni della società e rispondere a bisogni sempre più impellenti, laddove ciò non significa unicamente soddisfare le esigenze primarie (sostentamento e alloggio) ma garantire un supporto in tutti gli ambiti della vita come la salute, la formazione, il tempo libero. Tramite aiuti puntuali si vuole permettere a tutti quanti, e in particolare ai giovani, di accedere a determinate attività evitando pericolose situazioni di "isolamento sociale". Si prospetta l'entrata in vigore del Regolamento per l'1. gennaio 2026.

Il presente Messaggio è trasmesso per esame e rapporto alla Commissione delle petizioni e alla Commissione della gestione ai sensi degli art. 10 cpv 1 RALOC.

Pertanto, visto quanto precede, si invita il Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e:

1. È approvato il Regolamento dell'aiuto sociale comunale.
2. Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Sezione enti locali.

Con ossequi.

Per il Municipio

La Sindaca:

Simona Rusconi

Il Segretario:

Christian Barelli

Allegato:

Progetto nuovo Regolamento

Articoli vecchio Regolamento senza corrispondenze nel nuovo:

Art. 3 Diritto

Per la definizione del diritto alle prestazioni viene considerato il fabbisogno minimo vitale per il sostentamento del richiedente e della sua famiglia a giudizio del Municipio, con riferimento ai parametri definiti dalla Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) o, se più favorevoli per il richiedente, ai parametri della Legge federale sull'esecuzione e fallimenti (LEF).

Art. 4 Prestazioni

Vengono concessi aiuti per coprire bisogni di prima necessità o spese straordinarie, unicamente nei casi dove, per varie ragioni le richieste non possono essere soddisfatte attraverso altri aiuti dall'ente pubblico o da parte di enti privati. L'aiuto dev'essere inteso nel limite del possibile a sanare definitivamente la situazione di bisogno.